

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 20 novembre 1997. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il lavoro Elena Montecchi ed il Sottosegretario di Stato per l'industria Umberto Carpi.*

**La seduta comincia alle 13,30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro delegato per lo spettacolo, con lettera in data 13 novembre 1997, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico [ai sensi dell'articolo 11, comma 1,

lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59].

La richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ai termini dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 dicembre 1997.

**Parere su atti del Governo.**

« Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro ».

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 1997.

Il deputato Franco FRATTINI apprezza gli sforzi del Governo diretti a razionalizzare la struttura amministrativa del mercato del lavoro, realizzando, così, uno dei principali obiettivi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Segnala, riservandosi di presentare relative proposte emendative, alcuni aspetti che necessitano ulteriore riflessione.

Quanto all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello schema in esame, fa presente che, già in sede di lavori preparatori alla legge n. 59 del 1997, era emersa la necessità di dare riconoscimento agli enti funzionali, enti non territoriali, quali possono essere le Camere di commercio, che sono dotate di una rete di informatizzazione utile ai fini della gestione del mercato del lavoro.

Relativamente all'articolo 3, che, in coerenza con la legge delega, riserva allo Stato i compiti relativi alla gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali, in modo tale che il disegno di redistribuzione del personale sul territorio sia di esclusiva spettanza statale, fa notare che al secondo comma il riferimento alle Regioni per l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale, rischia di attenuare fino a vanificare il principio della riserva statale per le eccedenze di personale di cui al comma 1 dello stesso articolo 3. È necessario, pertanto, specificare se il suddetto esame congiunto rilevi esclusivamente a fini istruttori: in caso contrario si darebbe adito ad ipotizzare una forma di codicisione che vanifica, come già evidenziato, il principio della riserva statale. Tale ultima ipotesi sembrerebbe avvalorata dal comma 3 dello stesso articolo 3, che fa riferimento ad un « motivato parere » delle Regioni nell'ambito delle procedure relative alla integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale.

Soffermandosi sull'articolo 10, rileva l'assenza di una previsione circa l'effetto dell'inerzia procedimentale da parte della pubblica amministrazione dinanzi alla domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. La norma non chiarisce cosa succede nel caso in cui decorrano i tre mesi prescritti senza che

la pubblica amministrazione provveda a rilasciare e, tanto meno, a rigettare la domanda di autorizzazione stessa. Propone che, decorso il trimestre, l'attività di mediazione possa essere iniziata dall'imprenditore pur riconoscendosi all'Amministrazione, qualora non ci fossero le condizioni richieste dalla legge, la facoltà di revocare esplicitamente e motivatamente l'autorizzazione implicitamente riconosciuta. In tal modo si otterrebbe, da una parte, una forma di certezza procedimentale e, dall'altra, si indurrebbe l'imprenditore ad una maggiore prudenza vista la possibilità di una revoca esplicita pur in presenza di silenzio-assenso.

Il senatore Giancarlo TAPPARO fa presente che il provvedimento può recuperare alcuni aspetti che sostanziano la scelta di fondo, che è quella di valorizzare spazi di decentramento in un campo quale quello della gestione del mercato del lavoro. Ciò è reso difficile dalla presenza di strutture obsolete e di procedure che dovrebbero essere riviste ed adeguate per fluidificare il processo.

Fa notare che, mentre alle Regioni viene data la piena gestione delle controversie collettive di rilevanza regionale, c'è una netta chiusura per l'intervento delle Regioni nelle controversie individuali e plurime. Ritiene che complementarizzare tale aspetto con qualche forma di presenza regionale dia coerenza allo spirito dell'articolo 1.

Quanto agli ammortizzatori sociali, se la Regione gioca un ruolo importante in una controversia collettiva di rilevanza regionale, le si toglie spazio ad uno strumento importante che è quello di codeterminare qualcosa negli ammortizzatori sociali. E non si può attendere la riforma degli ammortizzatori sociali senza fare un cenno alla possibilità di un raccordo maggiore dell'intervento regionale anche nella gestione degli stessi.

Quanto all'articolo 7 del provvedimento in esame, dove si parla dell'utilizzo del personale e del rapporto 70 a 30, fa presente che il vincolo organizzativo è determinato da una vecchia forma di

organizzazione del collocamento che si intende superare e lasciare all'autonomia delle Regioni rispettando una serie di *standard*.

Relativamente all'articolo 10 ritiene che esso dovrebbe rimarcare la necessità di rendere sperimentale l'approccio di soggetti privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Sarebbe utile, in tale contesto, avvicinare i criteri delle società che interverranno nella mediazione di manodopera a quelli delle società per l'affitto di manodopera, per il lavoro interinale, perché è eccessivo il *gap* che esiste tra le due tipologie di società quanto a obblighi e caratteristiche. Anche sul sistema sanzionatorio occorre intervenire perché si potrebbero determinare discriminazioni nella selezione svolta dai privati. Occorre che le Regioni possano essere più visibili nel rapporto con il sistema sanzionatorio. Occorre, inoltre, precisare che le discriminazioni vanno colpite fino ad arrivare alla revoca dell'autorizzazione. Ritiene che sia pericoloso un automatismo nell'entrata in attività dei privati senza che vi sia una entrata a regime della nuova struttura pubblica, che si determina con il decentramento alle Regioni. La pericolosità potrebbe essere determinata da limiti oggettivi di una Regione ad adeguarsi alla nuova organizzazione del mercato del lavoro. Ci potrebbero inoltre essere scelte soggettive, volontà specifiche di rallentamento del processo di riforma. Per questo occorrerebbe non stabilire degli automatismi, ma parlare di un'entrata a regime della nuova struttura pubblica regionale, aprendo poi alla funzione privata di gestione della manodopera.

Relativamente al Sistema informativo del lavoro (SIL) di cui all'articolo 11, nota che la disposizione è fortemente centralistica. Rischia di far emergere sul territorio regionale due strutture organizzative, una quale è quella centralizzata e l'altra, parallela, che esiste in alcune Regioni.

Occorre lasciare alla dimensione regionale in una struttura con la filosofia del *database* la possibilità per le singole Re-

gioni di poter avere un'autonomia progettuale che può andare al di là, nella progettualità del *software*, del minimo di base stabilito dagli standard centrali in modo da far sì che sia nella fase di progettazione che nella fase di gestione il ruolo delle Regioni sia più marcato.

Fa presente che l'articolo 11 induce a ritenere di trovarsi dinanzi ad una vecchia logica centralistica di un grande sistema informativo che oggi neanche una *holding* organizza, visto che lascia molta autonomia alle periferie, fissando degli *standard* più precisi.

Il senatore Sergio VEDOVATO ritiene politicamente significativo che il Governo abbia presentato, tra i primi provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione, lo schema di decreto legislativo sul mercato del lavoro.

Condivide gli obiettivi del provvedimento che si riconoscono, da una parte, nella necessità di superare la forma del collocamento, che non ha dato risultati eccellenti in Italia, e, dall'altra, nella opportunità di un collegamento più stretto tra politiche attive del lavoro e formazione professionale.

Concordando con le osservazioni del relatore, fa notare che il collegamento tra il sistema pubblico ed il sistema privato di mediazione tra domanda e offerta di lavoro risulta necessario per garantire una competizione virtuosa tra i due sistemi.

Rilevando il rapporto tra le funzioni già in capo alle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed il meccanismo di trasferimento delle funzioni che con il provvedimento in esame vengono affidate prima alle Regioni e poi agli enti locali, ritiene opportuno sottolineare gli elementi di criticità di tale scelta. Considera più opportuno andare nella direzione prevista dalla legge n. 59 del 1997, cioè verso la realizzazione del principio di sussidiarietà.

Conclude facendo notare che l'obiezione del relatore, secondo la quale — dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, delle funzioni da conferire alle Regioni —, manca il riferimento alla funzione del

collocamento nel trasporto marittimo, deve essere superata considerando che il trasporto marittimo ha caratteristiche peculiari — quali possono essere i riflessi internazionali — tali da imporre una regolamentazione distinta.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE ritiene necessario, quanto all'articolo 1, comma 3, chiarire che la funzione di vigilanza è affidata al Ministero del lavoro, e deve essere potenziata attraverso l'istituzione di un profilo professionale di ispettori di società cooperative.

Ritiene opportuna la riqualificazione dello stesso personale allorché si provvederà alla riorganizzazione residua delle funzioni del Ministero del lavoro.

Relativamente all'articolo 7, ritiene che occorre consentire ai lavoratori stessi di presentare le istanze di permanenza alle dipendenze dello Stato successivamente alla approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle risorse umane in modo che il personale si possa orientare ai fini della scelta successiva.

Sarebbe opportuno, poi, che il calcolo del personale interessato al trasferimento agli enti locali non ricomprenda le unità interessate ai processi di riconversione professionale oggi in atto per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e di controllo.

Il senatore Antonio DUVA esprime una valutazione di consenso sull'impianto dello schema di decreto legislativo in esame e sulla relazione del collega Massa.

Nota con soddisfazione che lo sforzo di innovazione della materia del mercato del lavoro tiene conto dell'attività parlamentare in precedenza svolta soprattutto presso la Commissione lavoro del Senato.

Condivide la necessità di adeguare la normativa italiana alla normativa comunitaria in materia di gestione del mercato del lavoro.

Ritiene opportuno approfondire due aspetti: 1) il collegamento più stretto tra politica attiva del lavoro e formazione professionale; 2) la realizzazione della

competizione virtuosa — a cui faceva riferimento il senatore Vedovato — tra soggetti pubblici e soggetti privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro al fine di superare la vecchia logica monopolistica.

Considera, pertanto, imprescindibili ai fini della emanazione del decreto legislativo la necessità di porre le premesse per garantire la competizione virtuosa suddetta e la opportunità di allinearsi agli altri Paesi europei in tema di mercato del lavoro.

Il deputato Giuseppe MAROTTA condivide l'impostazione della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, dello schema di decreto legislativo in esame e della relazione del collega Massa.

Quanto alle osservazioni del relatore sulla possibile diversa interpretazione del concetto di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, fa presente che, a suo avviso, il concetto di promozione non può essere inteso se non nell'accezione più restrittiva di funzione di carattere promozionale.

Condivide le osservazioni del relatore sulla necessità all'articolo 2 di distinguere il soggetto competente al rilascio del nulla-osta dal soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione.

Quanto all'articolo 4, riferendosi al rilievo di natura costituzionale sollevato dal relatore sulla sub-delega della Regione agli enti locali, facendo notare che la formazione professionale è di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre nelle materie delle politiche attive del lavoro e del collocamento è necessaria l'attribuzione diretta da parte dello Stato, fa presente che è innegabile il collegamento fra formazione professionale e politiche attive del lavoro, sembra che non si ponga un problema di rilievo costituzionale. Basta osservare che l'articolo 4, comma 1, lettera a), parla di finalizzazione alla realizzazione dell'integrazione.

Relativamente alle osservazioni del collega Frattini sull'articolo 10, comma 4, si riserva di analizzare attentamente la que-

stione, che - a suo avviso - sarebbe suscettibile di essere interpretata in maniera diversa.

Quanto ai rilievi del relatore sulla applicabilità della sanzione - oggi di natura esclusivamente amministrativa - nei confronti del datore di lavoro che assuma senza avvalersi di nessuna delle strutture (siano esse pubbliche che private) preposte all'intermediazione, fa notare che non è giusto conoscere il pensiero del Governo in merito essendo necessario richiamarsi ai principi generali di successione delle leggi nel tempo.

Conclude ritenendo che all'articolo 11 in materia di servizio informativo del lavoro è necessario mantenere alcune competenze allo Stato.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ condivide l'idea che lo schema di decreto legislativo costituisca un'opera legislativa idonea ad aprire ad un processo di riforma.

Sottopone all'attenzione della Commissione due preoccupazioni.

In primo luogo, la possibilità, riconosciuta a soggetti privati di inserirsi nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro senza che venga garantito un opportuno filtro, rischia di aprire il varco ad una sorta di «mercato degli schiavi», soprattutto se si considera la possibilità di accedere alle banche-dati. Occorre, pertanto, puntare sulle procedure che devono regolarizzare tale fenomeno.

In secondo luogo, ritiene che il provvedimento in esame deve poter condurre a fronteggiare il mercato del lavoro anche in Europa: ed è a tale proposito che considera necessario che il Sistema informativo del lavoro (SIL) abbia un propulsore centrale che abbracci tutte le realtà locali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che la scelta che si evince dal testo del Governo e che sembra accettata dai colleghi è da individuare nella dislocazione regionale, e non mista, delle funzioni in materia di mercato del

lavoro, come chiaramente risulta dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame.

Guardando alla legge delega, ritiene che il provvedimento si muova nell'ambito dell'articolo 3, comma 1, lettera b), dove il riferimento all'articolo 3 della legge n. 142 del 1990 implica che la Regione programmi e poi disloci le funzioni ai vari enti locali secondo il principio di sussidiarietà.

Ritiene che la Commissione sia stata chiamata a pronunciarsi su tale scelta.

Se così è, viene a cadere il dubbio di legittimità con riferimento alla delega, visto che si è detto che da una parte si parlerebbe di funzioni di livello sub-regionale e dall'altro si attribuirebbero funzioni alle Regioni. Ritiene che non sia così, visto che dal testo emerge la scelta della dimensione regionale.

Condivide le osservazioni del deputato Frattini sull'articolo 4 in merito all'autonomia funzionale.

Quanto all'articolo 11 sul Sistema informativo del lavoro (SIL), segnala la nota dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che fa presente una contraddizione tra la proposta avanzata per quanto riguarda l'organo centrale di gestione del sistema con quanto disposto dal decreto legislativo n. 281 del 1997 in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Anche il SIL deve essere adeguato alla rete complessiva che si costruisce tra le varie amministrazioni pubbliche e non deve invece essere condivisa l'istituzione di un'organizzazione *ad hoc*.

Relativamente all'articolo 10, occorre vedere se tale disposizione si adatti anche alle organizzazioni non commerciali. Il riferimento solo al capitale e non al patrimonio sembrerebbe limitare l'area di applicazione della disposizione. Occorre trovare correttivi che vengano incontro alle esigenze di tali organizzazioni *no profit*.

Segnala - relativamente all'articolo 7 - che il personale in servizio presso le Agenzie regionali per l'impiego con contratto di diritto privato, in realtà, costi-

tuisce la quasi totalità del personale che oggi opera presso le Agenzie. Si pone allora il problema di chiarire quale sia la sorte di tale personale una volta trasferito alle Regioni. Occorre discutere sull'introduzione di una formula che possa tener conto delle esigenze di tal e personale.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro Elena MONTECCHI, ringraziando i colleghi e il relatore, fa presente che la discussione è stata molto utile ai fini dell'emanazione del decreto legislativo.

Ribadisce quanto precisato presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'intenzione del Governo di tenere in ferma considerazione i pareri espressi sullo schema di decreto.

Precisa che il Governo ha scelto un modello organizzatorio partendo da un bene non disponibile per lo Stato, quale la formazione professionale. Ritiene fondamentali i suggerimenti tesi a rendere più esplicite le modalità di raccordo nell'ambito della sussidiarietà.

Non vi è dubbio che all'interno di un modello organizzatorio di programmazione regionale c'è il tema di uno spostamento non su microdimensioni di modelli gestionali che trovano una loro dimensione naturale nella dimensione provinciale.

Ciò è reso necessario dalla opportunità di offrire servizi la cui gestione deve trovare una sede di responsabilizzazione.

Inoltre, dagli anni '70 si è avviato un regime concertativo che è sfociato spesso in un regime cogestionale, destando qualche problema.

Precisa che non vi è politica del lavoro se non vi è un rapporto trilaterale: e i rapporti trilaterali nella realtà locale si fermano alla dimensione provinciale.

Fa presente che il tema della sussidiarietà deve essere utilizzato in modo che il sistema Regioni-Province costruisca una relazione reale con le realtà comunali e distingua le politiche progettuali del lavoro dalla gestione dei servizi che sono solo uno degli aspetti.

Comprende le considerazioni del deputato Franco Frattini sull'opportunità di

inserire nello schema di decreto il riferimento alle Camere di commercio. A tal proposito, precisa che tale estensione deve essere intesa esclusivamente nel senso di garantire una comunicazione con le banche-dati delle Camere di commercio. Ma esclude che le stesse Camere di commercio possano intervenire nell'attività di intermediazione della manodopera.

Relativamente all'articolo 10, che riconosce ai soggetti privati la possibilità di intervenire nell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ricorda che su tale aspetto esiste un ritardo sostanziale dell'Italia nei confronti dei Paesi dell'Unione europea.

Quanto, poi, all'articolo 10, comma 4, ed alle obiezioni sollevate dal deputato Franco Frattini, ritiene di non poter accogliere la proposta di introduzione di una forma di silenzio-assenso, visto che l'obiettivo del Governo è anche quello di « ripulire » il mercato del lavoro da forme, quali possono essere le inserzioni sui giornali, che costituiscono, il più delle volte, una « trappola » per coloro che offrono lavoro.

Illustrando lo schema del Sistema informativo del lavoro (SIL), che è un sistema centrale, ma flessibile, tale da non precludere l'inserimento di reti locali, fa notare che il dettato dell'articolo 11 è stato sottoposto all'attenzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Conclude rispondendo alle obiezioni del deputato Franco Frattini sul ruolo riconosciuto alle Regioni all'articolo 3 del provvedimento in esame. Chiarisce che si è voluto mantenere la competenza del Ministero del lavoro in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali senza negare, però, una presenza maggiore in tali procedure alle Regioni al fine di responsabilizzarle e di evitare la formazione di semplici politiche passive e di ridurre tensioni sociali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, comunicando che il deputato Luigi Massa, relatore, depositerà la pro-

posta di parere sul provvedimento in esame nella mattinata del 21 novembre 1997. Il termine di presentazione delle relative proposte emendative è fissato per martedì 25 novembre 1997, ore 12.

**« Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 1997.

Il deputato Marco ZACCHERA avanza perplessità sulla coerenza dello schema di decreto legislativo in esame con la legge delega 15 marzo 1997, n. 59.

Individuando i tre obiettivi dello schema di decreto (riduzione degli impianti, liberalizzazione del settore dei carburanti e riduzione del prezzo del carburante), fa notare che l'esigenza di riduzione degli impianti è giustamente condivisibile se inquadrata in una logica di razionalizzazione del sistema: una riduzione eccessiva degli impianti risulta inopportuna.

Rileva che in un sistema quale quello disegnato dalla legge n. 59 del 1997, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative, sembra poco coerente che in materia di distribuzione dei carburanti lo Stato accorpi a sé ulteriori poteri vincolando così il potere locale.

Si domanda quale sia la *ratio* del provvedimento, soprattutto se si considera che il Governo, in data 29 luglio 1997, era pervenuto ad un accordo in materia di distribuzione dei carburanti che è stato completamente stravolto dallo schema in questione.

Quanto all'articolo 1, comma 7, ne evidenzia la mancanza di logica, essendo più opportuno garantire la trasparenza sul carburante per il singolo consumatore.

Conclude, ritenendo che lo schema di decreto va contro gli interessi delle imprese che vogliono operare nel settore.

Aggiunge che il provvedimento si pone in contrasto con la logica che sottende la legge delega n. 59 del 1997, che mira a razionalizzare e semplificare il sistema amministrativo.

Il deputato Franco FRATTINI condivide le osservazioni del collega Zacchera sul contrasto tra l'oggetto del provvedimento in esame e l'obiettivo della legge delega.

Precisa che la disposizione dell'articolo 10 va al di là della delega sul riordino del settore dei carburanti, visto che incide, interferendo, sui rapporti privati.

Quanto all'articolo 1, comma 8, in tema di acquisto dei prodotti in esclusiva, fa notare che il richiamo al Regolamento CEE 1582/97, che ha immediati effetti cogenti nei Paesi aderenti all'Unione europea, rischia, proprio per tale immediata efficacia, di essere superfluo. Se, invece, il riferimento è finalizzato ad un intento modificativo, visto che il regolamento comunitario è anche in corso di ridefinizione in sede europea, allora lo strumento della norma legislativa è da ritenersi insufficiente se si considera che la norma comunitaria ha natura ultraprimaria.

Quanto all'Agenzia delle scorte di cui all'articolo 8, fa presente che in molti Paesi tali organismi esistono. Manifesta perplessità sulla rispondenza di tale disposizione alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge n. 59 del 1997.

Visto che la materia era disciplinata da un Comitato istituito nel 1991 e poi soppresso nel 1994 proprio per la difficoltà di regolare in ambito nazionale una disciplina interministeriale di tale settore, occorre chiarire il motivo per cui si riprende un tema che nel 1994 è stato sottratto ad una regolamentazione positiva con un apposito organismo: gli inconvenienti prospettati nel 1994 potrebbero riproporsi oggi.

Condivide le proposte di modifiche avanzate dal relatore quanto all'articolo 5.

Si dichiara perplesso sia sulla preclusione di vendita del prodotto del fornitore con le insegne dello stesso fornitore sia sulle norme che dettano regole prescrittive ai contratti privatistici.

Fa notare il paradosso secondo cui, mentre il nostro Paese si allontana sempre più dalla regola dell'inserzione automatica delle clausole, lo schema di decreto in esame pone, non dei meri limiti negativi all'autonomia negoziale, ma ancor più incisivamente, delle prescrizioni positive.

Quanto alla preoccupazione del relatore di prevedere all'articolo 1, comma 1, l'abrogazione espressa dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 745 del 1970, del quale si prevede nel testo la cessazione degli effetti, rileva che il testo

del Governo appare preferibile. Considerando che nella norma abrogata ci sono prescrizioni di carattere penale, l'abrogazione avrebbe l'effetto di far scattare il meccanismo dello *ius superveniens* che in diritto penale fa cessare gli effetti anche della norma penale e, quindi, gli effetti sanzionatori di una condanna in corso. Il riferimento invece solo alla «cessazione degli effetti» avrebbe il significato chiaro di non far scomparire gli eventuali effetti penali pendenti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15,40.**